



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	6
TITOLO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO	7
Articolo 1 -Adempimenti conseguenti al decesso.....	7
Articolo 2 - Funzioni del medico necroscopo	7
Articolo 3 - Osservazione e trattamenti sulla salma e sul cadavere.....	8
Articolo 4 - Riscontro diagnostico	9
Articolo 5 - Rinvenimento di resti mortali	10
Articolo 6 - Nati morti e prodotti abortivi	10
Articolo 7 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria.....	10
TITOLO III - FACOLTA' DI DISPORRE DEL CADAVERE, FUNERALI E TRASPORTO	12
Articolo 8 -Facoltà di disporre del cadavere	12
Articolo 9 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	13
Articolo 10 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive o di portatori di radioattività.....	13
Articolo 11 - Funerale di persona indigente e inumazione a carico del Comune.....	13
Articolo 13 - Reparti speciali all'interno dei cimiteri	14
TITOLO IV - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA CREMAZIONE E DELLE CENERI.....	16
Articolo 14 - Facoltà di disporre della cremazione del cadavere e delle ceneri.....	16
Articolo 15 - Destinazione delle ceneri: conservazione mediante tumulazione o inumazione.....	17
Articolo 16 - Destinazione delle ceneri: conservazione mediante conferimento in cinerario comune.....	18
Articolo 17 - Destinazione delle ceneri: affidamento	19
Articolo 18 - Destinazione delle ceneri: dispersione	20
Articolo 19 - Cremazione di cadaveri o di resti mortali)	21
Articolo 20 - Targa alla memoria	21
Articolo 21 - Registro delle volontà di cremazione	22
TITOLO V - INGRESSO DEL CADAVERE IN CIMITERO, INUMAZIONI E TUMULAZIONI...	23
Articolo 22 - Autorizzazioni per l'ingresso in cimitero e custodia documenti.....	23
Articolo 23 - Ricevimento di cadaveri, resti mortali o ceneri.....	23
Articolo 24 - Sepulture a inumazione.....	24
Articolo 25 - Caratteristiche del terreno per inumazione, forma dei campi e durata delle sepolture	24
Articolo 26 - Scavo, dimensione e disposizione delle fosse	25
Articolo 28 - Modalità di concessione, revoca e decadenza della sepoltura	26
Articolo 29 - Inumazioni in seguito ad eventi eccezionali	27
Articolo 30 - Tipi di tumulazione	27
Articolo 31 - Concessioni per la tumulazione: durata e doveri dei concessionari	28

Articolo 32 - Concessioni per tumulazione: decorrenza, rinnovi, scadenza	29
Articolo 33 - Rinuncia alla concessione di loculi e cellette	30
Articolo 34 - Loculi provvisori	30
Articolo 35 - Struttura e dimensione dei loculi	31
Articolo 36 - Struttura e dimensione delle cellette	32
TITOLO VI - OSSARI, CINERARI e AREA CIMITERIALE PER DISPERSIONE CENERI	33
Articolo 37 - Ossari comuni.....	33
Articolo 38 - Cinerario comune	33
Articolo 39 - Area cimiteriale per dispersione delle ceneri, c.d. roseto).....	34
TITOLO VII - TOMBE DI FAMIGLIA	35
Articolo 40 - Tipologie di costruzione.....	35
Articolo 41 - Concessione dell'area per l'edificazione	35
Articolo 42 - Decadenza e revoca della concessione della tomba di famiglia	36
Articolo 43 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....	36
Articolo 44 - Diritti di sepoltura	37
Articolo 45 - Trasmissione dei diritti d'uso.....	37
Articolo 46 - Presentazione dei progetti di edificazione.....	38
Articolo 47 - Esecuzione dei lavori di edificazione.....	38
Articolo 48 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.....	40
Articolo 49 - Manutenzione delle opere	40
Articolo 50 - Rinuncia ad aree concesse ma non ancora edificate.....	40
Articolo 51 - Rinuncia ad aree concesse parzialmente edificate	41
Articolo 52 - Rinuncia ad aree concesse con opere finite	41
Articolo 53 - Entrata in esercizio della tomba di famiglia	42
Articolo 54 - Conservazione della documentazione inerente le tombe di famiglia ...	42
TITOLO VIII - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI	43
Articolo 55 - Autopsie	43
Articolo 56 - Imbalsamazione e tanatoprassi	43
TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	44
Articolo 57 - Esumazioni ordinarie	44
Articolo 58 - Esumazioni straordinarie	44
Articolo 59 - Estumulazioni ordinarie.....	45
Articolo 60 - Estumulazioni straordinarie.....	46
Articolo 61 - Trasferimento di feretri in altra sede	46
Articolo 62 - Riduzione dei cadaveri e raccolta delle ossa	46
Articolo 63 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione.....	47
TITOLO X - SEPOLTURA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.....	48
Articolo 64 - Sepoltura e tumulazione degli animali d'affezione	48
Articolo 65 - Trasporto delle spoglie e cremazione degli animali d'affezione	48

TITOLO XI - GESTIONE E FRUIZIONE DEI CIMITERI	49
Articolo 66 - Gestione dei cimiteri e responsabilità	49
Articolo 67 - Personale addetto ai servizi cimiteriali	49
Articolo 68 - Orari e accesso	51
Articolo 69 - Norme per i visitatori	51
Articolo 70 - Contravvenzioni	52
Articolo 71 - Riti religiosi diversi da quello cattolico	53
Articolo 72 - Documentazione a disposizione del pubblico	53
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI	54
Articolo 73 - Entrata in vigore del Regolamento	54

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene redatto in conformità con le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 (nuovo Ordinamento dello Stato Civile), del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato il 10 settembre 1990), del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, della legge 130/2001 del 30 marzo 2001, con gli articoli del Codice Penale da 407 a 413, con le circolari del Ministero della Sanità 24/1993 e 10/1998, con la legge della Regione Piemonte n. 15/2011 (Testo coordinato) recante 'Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' nonché modifiche alla legge regionale n. 20/2007 recante 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri' e con la legge regionale n. 16/2024.

2. Il Comune cura la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti all'evento morte tramite gli strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

3. Per quanto riguarda la denuncia delle cause di morte e l'accertamento dei decessi, il Comune di Almese fa riferimento alla struttura di medicina legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la quale garantisce le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa, in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

4. Nel comune di Almese sono attualmente ubicati i seguenti tre Cimiteri:

Cimitero di Almese

Cimitero di Rivera

Cimitero di Milanere

I cimiteri di Almese e della frazione Rivera sono cimiteri comunali mentre il Cimitero della frazione Milanere è un cimitero privato, gestito da un'associazione di cittadini denominata "Associazione per gli affari cimiteriali" con sede in via Musinè n. 1 – Almese – CF/PI 06622260013, non soggetto al rispetto del presente Regolamento.

TITOLO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Articolo 1 -Adempimenti conseguenti al decesso

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal D.P.R. n. 285/1990.
2. In caso di decesso che avviene presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o, comunque, in una struttura socio-sanitaria dotata di Direzione Sanitaria, l'accertamento delle cause di morte e le certificazioni relative vengono rilasciate dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato avente funzioni di medico necroscopo.
3. In caso di decesso che avviene presso una struttura sanitaria di ricovero o assistenziale o residenziale, pubblica o privata, priva di Direzione Sanitaria, oppure di decesso in abitazione privata o in luogo pubblico e comunque nei luoghi che non ricadono nel precedente comma 2, l'accertamento delle cause di morte e le certificazioni relative vengono effettuate dal medico necroscopo nominato dall'ASL oppure, in sua assenza, dal medico di medicina generale.
4. Nei casi di decesso di cui al comma 3 il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.P.R. 285/1990 entro 24 ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante, ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica.
5. Qualora in vita il defunto ne abbia dato esplicito consenso, secondo le modalità previste dalla legge vigente, il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico deve avvenire ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 285/1990.
6. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 2 - Funzioni del medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 396/2000 sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che provvede alla loro nomina e ad essa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del C.P.
3. Nelle strutture sanitarie di ricovero o assistenziali o residenziali, pubbliche o private, dotate di Direzione Sanitaria, le funzioni di medico necroscopo vengono effettuate dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo 30 ore, salvo i casi di morte certa previsti dall'art 8 del 285/1990.
5. La visita del medico necroscopo ha per oggetto l'accertamento della morte, di cui egli ha l'obbligo di redigere l'apposito certificato, e l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato.
6. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva, ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'ASL e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nei casi di cui al comma 6, l'ASL provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 3 - Osservazione e trattamenti sulla salma e sul cadavere

1. Si definisce salma il corpo che non dà più segni di vita ma la cui morte non è ancora stata accertata dal medico necroscopo. Si definisce cadavere il corpo privo di vita la cui morte è stata accertata a norma di legge.
2. Le salme non possono essere seppellite, venire cremate o venire sottoposte ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumate, tumulate, cremate prima dell'accertamento della morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso salvo i casi in cui la morte sia certa a causa dello stato in cui viene ritrovato il corpo (decapitazione, maciullamento) ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a 20 minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico necroscopo.
3. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
4. Il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale nei casi in cui la morte sia direttamente causata da malattia infettivo-diffusiva o il corpo presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano.
5. Durante il periodo di osservazione i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. In caso di trasporto dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, a un deposito di osservazione o a una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, che debba avvenire entro le 24 ore dalla morte (cosiddetto 'trasporto a cassa aperta'), la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che al contempo non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

7. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte all'osservazione del cadavere o, dietro espressa richiesta dei familiari o dei conviventi (come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223) di non voler custodire la salma presso l'abitazione privata, la salma può essere trasportata, per l'osservazione, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere convenzionate con il Comune o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o del medico necroscopo. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

8. Essendo il Comune di Almese sprovvisto di struttura comunale idonea a ospitare le salme, ci si rivolge all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere convenzionate con il Comune anche per:

- a) il periodo di osservazione di cui ai commi precedenti del presente articolo;
- b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria;
- c) la custodia dei cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici del territorio comunale;
- d) la custodia dei cadaveri di persone decedute in abitazioni delle quali l'ASL competente abbia certificato la non idoneità a questo scopo;
- e) la custodia dei cadaveri di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Articolo 4 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati a un ospedale, a un deposito di osservazione o a un obitorio nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi, delle cause di morte o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause della morte.

3. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia all'Ufficio di Stato Civile del Comune il quale, se del caso, procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate in precedenza.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Articolo 5 - Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria i risultati degli accertamenti eseguiti affinché quest'ultima rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 6 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4 del presente regolamento, equiparandoli ai cadaveri.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20ma alla 28ma settimana compiuta e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 7 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare la realtà della morte, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura in conformità delle norme previste dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate nel precedente Articolo 5.
3. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali sono rilasciate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
4. L'ASL provvede a emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera i quali potranno anche venire cremati e comunque potranno essere accolti nei cimiteri per esservi sepolti.

5. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
6. Il trasporto funebre è regolato da quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.
7. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla cremazione del cadavere solo qualora pervenga apposita dichiarazione di autorizzazione alla cremazione firmata dal medico necroscopo e controfirmata dal medico responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ASL di competenza territoriale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
8. In caso di morte improvvisa o sospetta ai fini della cremazione occorre la presentazione del nulla-osta alla cremazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
9. L'affido delle ceneri a un parente o a persona indicata in vita dal defunto può avvenire solo dietro presentazione di apposita istanza contenente l'espressione di volontà, le generalità dell'affidatario e l'indirizzo dell'abitazione privata presso cui verrà custodita l'urna. L'Ufficio competente emette la relativa autorizzazione.
10. La dispersione delle ceneri può avvenire solo dietro presentazione di apposita istanza contenente l'espressione di volontà, le generalità di colui che si incarica di eseguirla, il luogo, le modalità e la data di dispersione. L'Ufficio competente emette la relativa autorizzazione.
11. Il custode o altra persona incaricata non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

TITOLO III - FACOLTA' DI DISPORRE DEL CADAVERE, FUNERALI E TRASPORTO

Articolo 8 -Facoltà di disporre del cadavere

1. Nel disporre della destinazione del cadavere (tumulazione, inumazione, cremazione) e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto come espressa in vita in qualunque forma purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà del cadavere e dei funerali. Nel caso venga scelta la cremazione del cadavere, si vedano le disposizioni dell'art. 14.

2. In difetto delle volontà del defunto, ne dispongono i familiari in base all'ordine seguente (art. 74 e seguenti del Codice civile):

a) coniuge convivente oppure persona unita civilmente oppure convivente di fatto o convivente anagrafico purché, quest'ultimo, munito di una designazione scritta olografa a manifestare la volontà del defunto;

b) figli, ove la maggioranza assoluta degli stessi sia concorde;

c) genitori, purché in unanime accordo fra loro;

d) fratelli e sorelle, ove la maggioranza assoluta degli stessi sia concorde;

e) altri eredi in ordine di grado di parentela crescente fino al sesto grado. A parità di grado di parentela, vige sempre la volontà della maggioranza assoluta dei parenti chiamati a pronunciarsi. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data alla persona convivente con il deceduto a questi legata da vincoli affettivi purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. Tale ordine vale anche per la destinazione dei resti in seguito a esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria.

4. Chi esercita le funzioni previste dai commi 2 e 3 è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo assenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o all'intervento della sentenza di un Giudice.

Articolo 9 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto nel titolo precedente il cadavere può essere deposto nel feretro.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

3. Su richiesta dei familiari possono essere chiusi nello stesso feretro solo la madre con il neonato morti nell'atto del parto.
4. Il feretro deve rispondere a tutte le caratteristiche previste dall'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e, in caso di trasporto superiore ai 100 km, anche le caratteristiche di cui ai D.M. 1.2.1997 e D.M. 9.7.2002.
5. Sulla cassa sarà collocata una piastrina di piombo o zinco con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Per i cadaveri di persone sconosciute devono essere indicati la data di morte e gli altri eventuali elementi certi di cui si dispone.

Articolo 10 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive o di portatori di radioattività

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione del cadavere siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11 - Funerale di persona indigente e inumazione a carico del Comune

1. Nei casi in cui il defunto si trovi in uno stato di indigenza, accertata mediante relazione dei Servizi Sociali, in applicazione della Legge 130 del 30 Marzo 2001, art. 5 comma 1, il Comune si accolla le spese del trasporto e dell'inumazione del cadavere nel campo decennale del cimitero Capoluogo. Quanto sopra si applica limitatamente al decesso di un proprio residente, ovunque si verifichi l'evento morte.
2. Scaduti i 10 anni dall'inumazione il Comune provvederà, a proprie spese, all'esumazione e al trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.
3. In nessun caso il Comune si accolla le spese di cremazione del cadavere o dei resti mortali né le spese di trasporto o spese di altra natura che esulino da quanto strettamente necessario a dare al proprio residente una sepoltura comunque dignitosa.

Articolo 12 - Trasporto del cadavere, di cassetta con resti ossei o di urna cineraria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali in conformità con gli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Il trasporto funebre è soggetto alla medesima autorizzazione anche nel caso di trasporto di cadavere, resti ossei o ceneri al di fuori del territorio nazionale.
2. Per il trasporto di cadaveri in altro Comune o all'estero dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. I trasporti di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da/per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, resa esecutiva con Regio Decreto n. 1379 del 1° luglio 1937, sono soggetti alle Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990. In questo caso il responsabile del Servizio Cimiteriale rilascia il c.d. passaporto mortuario, ovvero il documento che attesta il confezionamento del feretro in conformità con le disposizioni della sopracitata Convenzione e che ne autorizza il passaggio dal Paese di partenza a quello di destinazione, ivi compreso l'attraversamento di eventuali Paesi interposti.
4. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del predetto D.P.R. n. 285/1990.
5. Il trasporto da/per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalla Convenzione del 28 aprile 1938 resa esecutiva con Regio Decreto n. 1055 del 16 giugno 1938.
6. Il trasporto di cassette contenenti resti ossei o di urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
7. Il trasporto di cassette contenenti resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 13 - Reparti speciali all'interno dei cimiteri

1. È facoltà dell'Amministrazione prevedere lotti per la sepoltura di persone aventi esigenze etico-culturali e/o credi religiosi diversi purché edificati nel pieno rispetto dei simboli e della cultura esistente. Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti.
2. È facoltà dell'Amministrazione prevedere lotti per la sepoltura dei bambini di età inferiore ai 10 anni.

TITOLO IV - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA CREMAZIONE E DELLE CENERI

Articolo 14 - Facoltà di disporre della cremazione del cadavere e delle ceneri

1. Nel disporre la cremazione del cadavere e la conseguente destinazione delle ceneri (tumulazione, inumazione, affidamento al domicilio di un familiare, dispersione) prevale la manifestazione di volontà del defunto così come espressa in vita con una delle seguenti modalità:

a) testamento pubblicato;

b) iscrizione a un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati: è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta di proprio pugno a suo tempo dall'associato o la presentazione della tessera nominativa di appartenenza all'associazione dalle quali risulti chiaramente la volontà di essere cremato controfirmata dal presidente dell'associazione; c) iscrizione del defunto nel Registro Comunale delle cremazioni (vedasi art. 21 infra);

d) volontà riferita dai familiari aventi titolo secondo quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, presentata in forma scritta con atto notorio o con processo verbale reso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile della cui veridicità si assumono la responsabilità anche penale.

2. In caso di minore la volontà viene espressa dal/dai genitori aventi la patria potestà o, in mancanza di questi, dal rappresentante legale ovvero dal tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni dietro esibizione del decreto di nomina che faccia menzione esplicita di tale facoltà.

3. In caso di persona interdetta o comunque dichiarata incapace di intendere e volere la volontà viene espressa dal rappresentante legale ovvero dal tutore nominato dal Tribunale o dal procuratore dietro esibizione del decreto di nomina che faccia menzione esplicita di tale facoltà.

4. Nel caso in cui il defunto non si sia espresso in vita in alcuno dei modi elencati al comma 1 è facoltà dei parenti, individuati e aventi titolo secondo quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, presentare la propria manifestazione di volontà in forma scritta con atto notorio oppure con processo verbale reso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile della cui veridicità si assumono la responsabilità anche penale.

5. In caso di impedimento permanente del dichiarante a firmare, la dichiarazione di volontà viene raccolta dall'Ufficiale di Stato Civile previo accertamento dell'identità del dichiarante (ex art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000).

6. In caso di impedimento temporaneo del dichiarante a firmare per ragioni connesse al proprio stato di salute, la dichiarazione di volontà è sostituita dalla dichiarazione di un parente contenente espresso riferimento alla causa temporanea di impossibilità (ex art. 4 comma 2

del D.P.R. 445/2000) oppure dalla dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile previo accertamento dell'identità del dichiarante.

7. Per quanto attiene alla manifestazione di volontà di essere cremati, i cittadini stranieri comunitari sono equiparati ai cittadini italiani.

8. I cittadini stranieri non appartenenti all'UE possono venire cremati solo se tale pratica è prevista, o quantomeno non è espressamente vietata, dall'ordinamento del proprio Stato di appartenenza. In tale ultimo caso si rimanda alla legge vigente nello Stato dove avviene il decesso.

9. I cittadini stranieri non appartenenti all'UE possono manifestare la volontà di essere cremati oppure la propria volontà riguardo alla cremazione di un parente mediante processo verbale reso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (soggetto a imposta di bollo) oppure con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati da traduzione in italiano autenticata (ex-art. 3 comma 4 del D.P.R. 445/2000).

10. Il servizio di cremazione viene effettuato esclusivamente presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 15 - Destinazione delle ceneri: conservazione mediante tumulazione o inumazione

1. Le ceneri di un defunto possono venire conservate mediante tumulazione, inumazione, affidamento presso un domicilio (c.d. conservazione in forma distinta) oppure conferimento nel cinerario comune interno al cimitero (c.d. conservazione in forma indistinta).

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal D.P.R. n. 285/1990.

3. Non è consentito deporre un'urna cineraria in una fossa adibita all'inumazione di un feretro nemmeno quando questa sia già occupata dal cadavere di un congiunto.

4. Ai fini della tumulazione le ceneri, raccolte e sigillate in apposita urna, devono essere inserite in una celletta soggetta a concessione.

5. L'urna cineraria può essere inserita in una celletta ove sia già presente l'urna cineraria di un altro congiunto defunto in precedenza oppure in un loculo ove sia già presente il feretro di un altro congiunto defunto in precedenza. Non è consentito tumulare più di due involucri nello stesso loculo o celletta.

6. Nei casi previsti al comma 5, ove in un loculo o in una celletta già concessa venisse aggiunta successivamente un'urna cineraria, si considera vigente la concessione stipulata all'atto della prima occupazione dunque la scadenza di entrambe le sepolture sarà quella determinata dalla concessione originaria. Il Comune si riserva di far pagare i diritti cimiteriali di tumulazione dell'urna che viene inserita in un secondo tempo. Non sono dovuti oneri aggiuntivi di concessione. Non è previsto un rimborso al momento della scadenza della concessione

originaria.

7. Se, al momento del decesso, il defunto non aveva lasciato disposizioni sulla collocazione delle proprie ceneri ma siano stati il coniuge o gli altri aventi diritto (individuati come indicato nell' art. 14) a decidere per la tumulazione dell'urna cineraria in cimitero questi hanno facoltà di modificare la scelta fatta purché non siano trascorsi più di 3 anni dal decesso. Nel caso in cui il ripensamento sia dettato da motivi di sensibilità a tutela degli equilibri affettivi/familiari e dietro presentazione di opportuna istanza motivata all'Ufficiale dello Stato Civile, si può autorizzare il cambio di destinazione delle ceneri. In tal caso gli aventi diritto sono tenuti a procedere con l'estumulazione straordinaria e il successivo affidamento a domicilio oppure il conferimento nel cinerario comune. In analogia a quanto previsto all'art. 33 del presente Regolamento, verrà riconosciuto un rimborso parziale per la restituzione della celletta. In nessun caso è consentita la dispersione delle ceneri poiché non era espressa volontà del defunto.

8. Alla scadenza della concessione cimiteriale gli aventi diritto devono scegliere una successiva destinazione delle ceneri. Se era espressa volontà del defunto la conservazione delle proprie ceneri mediante tumulazione, le uniche opzioni possibili saranno o il rinnovo della tumulazione o il conferimento delle stesse nel cinerario comune. Non saranno possibili né l'affidamento né la dispersione poiché queste prevedono una specifica volontà del defunto.

9. Se invece al momento del decesso il defunto non aveva lasciato disposizioni sulla collocazione delle proprie ceneri, alla scadenza della concessione gli aventi diritto possono optare anche per l'affidamento a domicilio. In nessun caso è consentita la dispersione delle ceneri poiché non rientrava nell'espressa volontà del defunto.

Articolo 16 - Destinazione delle ceneri: conservazione mediante conferimento in cinerario comune

1. Le ceneri di un defunto possono venire conservate mediante conferimento nel cinerario comune interno al cimitero (c.d. conservazione in forma indistinta).

2. Il conferimento delle ceneri nel cinerario comune è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. Il conferimento nel cinerario comune avviene mediante svuotamento del contenuto dell'urna nel cinerario comune in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali.

4. Il conferimento nel cinerario comune è altresì una delle opzioni adottabili dai familiari in caso di estumulazione straordinaria dell'urna oppure alla scadenza della concessione della celletta ove era conservata l'urna cineraria tumulata così come descritto all'art. 14.

5. Al fine di tenere viva la memoria del defunto, nel caso in cui il conferimento delle ceneri nel cinerario comune venga adottato subito dopo il decesso, si appone nel cimitero una targa alla memoria come descritto all'art. 20 del presente Regolamento.

6. Questa soluzione verrà anche adottata d'ufficio dal Comune alla scadenza della

concessione della celletta di tumulazione qualora non siano più reperibili parenti che si facciano carico della successiva destinazione delle ceneri.

Articolo 17 - Destinazione delle ceneri: affidamento

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge n. 130/2001, dalla legge della Regione Piemonte n. 20/2007 recante 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri' e dalla legge della Regione Piemonte n. 16/2024.

2. L'affidamento delle ceneri è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. L'affidamento avviene presso l'abitazione del familiare indicato dal defunto nelle sue volontà, il quale si assume la responsabilità della custodia dell'urna cineraria. L'urna contenente le ceneri deve essere portata presso l'abitazione di questi lo stesso giorno in cui il Tempio Crematorio la riconsegna al familiare stesso (o all'incaricato delle Onoranze Funebri).

4. L'espressione della volontà di affidamento delle ceneri si configura come volontà di conservazione distinta e pertanto non ne consente la successiva dispersione ma solo il conferimento in cimitero.

5. Qualora il defunto avesse espresso in vita la volontà di essere affidato presso l'abitazione di un familiare, esplicitamente individuato con nome e cognome, alla morte o alla rinuncia di questi non è possibile affidare l'urna a un altro soggetto. In virtù di quanto esposto al precedente comma 4, in questo caso si potrà procedere soltanto con la tumulazione dell'urna cineraria oppure con il conferimento delle ceneri nel cinerario comune.

6. Qualora il defunto avesse espresso in vita la volontà di essere affidato ma senza individuare un affidatario univoco, dietro motivata rinuncia dell'affidatario o alla sua morte, è possibile autorizzare il riaffido dell'urna presso il domicilio di un altro parente applicando il criterio per cui si considera prevalente la volontà del defunto di aver comunque scelto l'affido presso il domicilio di un familiare anche se questi non è più la stessa persona che se ne è fatta carico per prima. In tal caso, dietro richiesta di altro familiare e fatte salve le prescrizioni citate nell'art. 8, si autorizzerà il riaffido dell'urna a un nuovo affidatario presso il domicilio di questi.

7. Se, al momento del decesso, il defunto non aveva lasciato disposizioni sulla collocazione delle proprie ceneri ma siano stati il coniuge o gli altri aventi diritto (individuati come indicato nell'art. 14) a decidere per l'affidamento, questi hanno facoltà di modificare la scelta fatta purché non siano trascorsi più di 3 anni dal decesso. Nel caso in cui il ripensamento sia dettato da motivi di sensibilità a tutela degli equilibri affettivi/familiari e dietro presentazione di opportuna istanza motivata all'Ufficiale dello Stato Civile, si può autorizzare il cambio di destinazione delle ceneri. In tal caso gli aventi diritto sono tenuti a procedere con la tumulazione delle ceneri in celletta oppure con il conferimento nel cinerario comune. In nessun caso è consentita la dispersione delle ceneri poiché non era espressa volontà del defunto.

8. Se l'affidatario cambia residenza deve garantire l'adeguata custodia dell'urna anche durante la fase di trasferimento da un'abitazione all'altra. Egli deve presentare istanza di trasferimento dell'urna al Comune di partenza, comunicando il giorno esatto del trasferimento, per ricevere adeguata autorizzazione al trasporto. Deve altresì dare comunicazione al Comune di destinazione dell'ingresso dell'urna nell'abitazione ove si trasferisce.

9. In caso di motivata rinuncia dell'affidatario alla custodia dell'urna o alla morte di questi e, comunque, in mancanza di una nuova richiesta di affido, non si potrà in alcun caso autorizzare la dispersione delle ceneri né in natura né nel roseto del cimitero a meno che il defunto avesse dato, in vita, disposizioni scritte in merito. La volontà di affidamento espressa in vita dal defunto esclude la possibilità di disperdere le ceneri. In questi casi si potrà quindi procedere soltanto con la tumulazione dell'urna cineraria oppure con il conferimento delle ceneri nel cinerario comune. Tutte le ritrattazioni delle autorizzazioni iniziali vanno presentate all'Ufficiale dello Stato Civile e sono soggette a conseguente autorizzazione come disposto all'art. 7.

10. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona che non sia l'affidatario che ne ha assunto la responsabilità della custodia senza che venga richiesta e concessa una diversa autorizzazione comunale.

11. Nessuna urna può essere lasciata incustodita in un'abitazione dove non vive più nessuno. In mancanza di un familiare che se ne faccia carico, chiunque rinvenga un'urna cineraria incustodita ha l'obbligo di informarne l'Ufficio competente e di provvedere al trasporto della stessa al cimitero. Le ceneri verranno quindi conferite nel cinerario comune.

12. Al fine di tenere viva la memoria del defunto, nel caso in cui l'affidamento delle ceneri avvenga subito dopo il decesso, si appone nel cimitero una targa alla memoria come descritto all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Destinazione delle ceneri: dispersione

1. La dispersione è disciplinata dalla legge n. 130/2001.

2. La dispersione può avvenire in natura oppure nel roseto presente all'interno del cimitero. La dispersione in natura all'interno del territorio comunale di Almese è consentita lungo le Piste Tagliafuoco purché in un tratto che disti almeno 200 metri dalle abitazioni. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992.

3. La dispersione nel roseto avviene mediante svuotamento dell'urna cineraria e spargimento delle ceneri nell'area all'uopo individuata deve essere eseguita da almeno uno dei soggetti di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento e comunque in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

5. Al fine di tenere viva la memoria del defunto, nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga subito dopo il decesso, si appone nel cimitero una targa alla memoria come descritto

all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 19 - Cremazione di cadaveri o di resti mortali

1. Il cadavere che sia stato inumato per meno di 10 anni o tumulato per meno di 20 viene equiparato al cadavere pertanto, al fine di procedere con la cremazione, sono necessari gli stessi provvedimenti ivi compresa la manifestazione di volontà del defunto espressa in vita ad essere cremato e l'autorizzazione del medico necroscopo. Quest'ultima deve venire prodotta dai familiari.
2. Trascorsi 10 anni dall'inumazione oppure 20 anni dalla tumulazione non si parla più di cadavere ma di resti mortali. In entrambi i casi si può procedere alla cremazione sulla base della volontà dei familiari anche se il defunto, in vita, non aveva lasciato disposizioni in merito.
3. La cremazione dei resti mortali può rendersi necessaria nei casi in cui, trascorso il termine della tumulazione/inumazione ordinaria, il cadavere non sia ancora consumato al punto da permettere la riduzione dei resti nella casetta ossario. In tal caso, se i familiari desiderano dare ai resti del congiunto una seconda sepoltura, si accolleranno l'onere della cremazione dei resti stessi.
4. Il Comune non si accolla, in alcun caso, l'onere della cremazione dei resti mortali di coloro che furono inumati nei campi decennali o trentennali né tumulati in loculo e per i quali, alla scadenza della concessione, non è più rintracciabile alcun parente che se ne faccia carico. In questi casi si procede d'ufficio al conferimento dei resti nell'ossario comune.

Articolo 20 - Targa alla memoria

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte deve essere obbligatoriamente apposta, all'interno del cimitero, una targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate, disperse o conferite nel cinerario comune in seguito a cremazione immediatamente successiva al decesso.
2. Gli oneri della targa sono a carico dei familiari, la fornitura è a carico dell'impresa di onoranze funebri mentre la posa è a carico del personale addetto ai servizi cimiteriali.
3. La targa deve risultare di forma, dimensioni, materiale, colorazione e stile del testo uguale a quelle già presenti.
4. La targa alla memoria non è dovuta quando le ceneri affidate o conferite nel cinerario comune derivino da cremazione successiva a esumazione o estumulazione.

Articolo 21 - Registro delle volontà di cremazione

1. A norma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2007 recante 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri' (B.U. 2 novembre 2007, 3° suppl. al n. 44), modificata da L.R. 15/2011 e L.R. 03/2015, viene istituito, presso l'Ufficio

dello Stato Civile, il Registro delle Cremazioni in cui ogni cittadino residente nel Comune può, in vita, dare disposizioni circa la volontà di far cremare il proprio corpo in seguito al decesso e sulla successiva destinazione delle proprie ceneri.

2. Tale Registro, avente formato digitale, può contenere le disposizioni dei soli cittadini residenti e la validità delle stesse decade nel momento in cui il cittadino emigra in un altro Comune oppure all'estero.

3. La manifestazione di volontà circa la cremazione del proprio cadavere e la successiva destinazione delle ceneri (tumulazione, inumazione, affidamento al domicilio di un familiare, dispersione), espressa con questa modalità, prevale su qualsiasi altra dichiarazione resa da qualsiasi altro soggetto in seguito al decesso del dichiarante ed è, pertanto, vincolante.

TITOLO V - INGRESSO DEL CADAVERE IN CIMITERO, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 22 - Autorizzazioni per l'ingresso in cimitero e custodia documenti

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali non può ricevere, ai fini dell'inumazione o della tumulazione, alcun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile (c.d. permesso di seppellimento).

2. In caso di cremazione a quanto già citato al precedente comma 1 deve essere aggiunto il verbale di cremazione rilasciato dal tempio crematorio.

3. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal personale addetto ai servizi cimiteriali e inseriti nel registro delle movimentazioni cimiteriali. Sullo stesso si dovrà indicare il giorno e l'ora del seppellimento, il campo o il lotto, la fila e il numero della fossa comune, del loculo, della celletta o della tomba di famiglia in cui sono stati posti il cadavere, i resti mortali o le ceneri.

3. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle movimentazioni cimiteriali e deve sottoporlo obbligatoriamente a verifica mensile da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Articolo 23 - Ricevimento di cadaveri, resti mortali o ceneri

1. Nel cimitero comunale vengono ricevuti:

- i cadaveri/i resti mortali/le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, ovunque ne fosse in vita la residenza;

- i cadaveri/i resti mortali/le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia esistente nei cimiteri stessi;

- i cadaveri/i resti mortali/le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma i cui familiari, per ragioni affettive o di legame con la comunità almesina, proprie o del defunto, intendono stabilirvi la sepoltura in Almese;

- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Essendo il Comune di Almese sprovvisto di camera mortuaria, il servizio di deposito temporaneo di cadavere, di resti mortali o ceneri provenienti da cremazione senza documenti o con i documenti irregolari viene svolto presso i locali delle strutture dell'A.S.L. convenzionata. Le stesse strutture si utilizzano come deposito di osservazione nelle 24 ore seguenti il decesso ove non sia possibile custodire il cadavere in altro luogo idoneo.

3. Quanto esposto al comma 2 del presente articolo vale anche per le autopsie.

Articolo 24 - Sepolture a inumazione

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/1990. Esse devono inoltre conformarsi a quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente.
3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Non è consentito interrare alcun altro contenitore, sia esso un feretro, una cassetta ossario o un'urna cineraria, in una fossa già occupata da un feretro inumato in precedenza.
5. Nei cimiteri del Comune non vi sono campi adibiti all'inumazione delle urne cinerarie.
6. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del D.P.R. n. 285/1990.
7. Per le professioni religiose che lo richiedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre tuttavia è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 25 - Caratteristiche del terreno per inumazione, forma dei campi e durata delle sepolture

1. I cimiteri devono avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 18 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. Il terreno dell'area cimiteriale adibita all'inumazione deve essere idoneo per struttura geologica e mineralogica e deve avere proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione e mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m dalla falda freatica.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. I campi si distinguono in decennali e trentennali in base alla durata delle concessioni delle aree di inumazione.

Articolo 26 - Scavo, dimensione e disposizione delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di

superficie del cimitero e, dopo che vi sarà stato deposto il feretro, deve essere ricolmata fino a riportarla da un livello leggermente superiore a quello del passaggio circostante in modo da evitare che vi si accumuli l'acqua piovana. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

2. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone adulte, ovvero oltre i dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere dimensioni pari a lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni fossa una superficie di metri quadri 3,50. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

3. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore ai 2 metri, una lunghezza di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni fossa una superficie di metri quadri 2. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

4. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 m.

6. In tutti i casi la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari ad almeno 0,50 m quadrati per fossa.

Articolo 27 - Cippi indicativi, copertura e decorazioni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione viene contraddistinta da un contrassegno costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici recante il numero progressivo della fossa e della fila cui questa appartiene.

2. Sulle fosse per gli adulti è permessa la collocazione, a carico dei privati, di un copri fossa di misura non superiore a metri 0,70 di lunghezza e metri 0,80 di larghezza, comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa.

3. Sul copri fossa potranno essere collocate croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo di altezza non superiore a metri 1,50 dal piano di campagna e non debordanti rispetto al perimetro della fossa stessa. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori o altre decorazioni metalliche permanenti a tema floreale atte a sostituire i fiori freschi o secchi e le piante vive; eventuali scritte eccedenti le generalità e le date di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. È consentita la posa di cordoli o cordoni a delimitazione dell'area di inumazione da realizzarsi entro il perimetro della fossa. Non sono ammesse decorazioni in materiale

plastico o altro materiale facilmente degradabile e non resistente agli agenti atmosferici e ai raggi u.v.

4. In attesa della collocazione del copri fossa definitivo è ammessa la posa di un copri fossa provvisorio nel rispetto delle misure massime sopraindicate e di tutte le prescrizioni già contemplate al comma 2 del presente articolo.

5. Sulle fosse per i fanciulli è permesso tutto quanto già citato al precedente comma 3, salve fatte le dimensioni del copri fossa che dovranno essere di dimensioni più ridotte ovvero non superiori a metri 0,50 di lunghezza e metri 0,50 di larghezza e comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa.

6. È consentito l'ornamento con fiori e piante arbustive purché queste ultime, con le radici e/o con i rami, non invadano le fosse vicine né gli spazi di percorrenza intorno a queste. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 con esclusione di tutte le specie spinose. Tali arbusti e/o piante fiorite dovranno essere contenuti, a cura dei concessionari delle aree, entro questo limite di altezza ed entro i limiti di larghezza e lunghezza di ciascuna fossa. Il Comune si riserva, in caso di inadempienza, di disporre d'ufficio il taglio ed eventualmente lo sradicamento.

7. Ove possibile, è consentito il posizionamento delle lampade votive elettriche fornite esclusivamente dall'operatore economico che ha in concessione il servizio di fornitura dell'illuminazione votiva. È vietata la posa di qualsiasi altro dispositivo illuminante (per esempio alimentato con batterie, pannelli solari, fiamme libere tipo candele o altri lumini di qualsiasi genere). Le trasgressioni verranno segnalate all'Ufficio Servizi Cimiteriali e i dispositivi rimossi.

8. Dal 25 ottobre al 4 novembre sono vietate l'introduzione e la posa in opera di materiale destinato anche solo alla manutenzione delle sepolture di qualsivoglia natura.

Articolo 28 - Modalità di concessione, revoca e decadenza della sepoltura

1. Le inumazioni vengono accordate dietro il pagamento delle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione dell'area per inumazione.

2. La loro durata può essere decennale o trentennale, non rinnovabile, fatta salva la possibilità di proroga massima di 5 anni nei casi previsti dall'art. 57 comma 5 del presente Regolamento.

3. Le concessioni possono venire revocate solo per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

4. Alla scadenza della concessione i familiari del defunto devono provvedere, a loro carico, all'esumazione dei resti mortali del proprio congiunto e, eventualmente, a optare per una diversa collocazione degli stessi.

5. Alla scadenza della concessione il materiale lapideo, ligneo o metallico posto a copertura e/o a decorazione della fossa viene avviato a smaltimento a cura del Comune mentre ai

parenti è consentito recuperare le fotografie dei defunti.

6. In prossimità della scadenza delle concessioni il Comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza. Qualora, a scadenza avvenuta, non si manifesti alcun familiare o comunque alcun soggetto che si faccia carico dell'esumazione, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede alla pubblicazione di uno specifico avviso all'Albo Pretorio. Se, anche trascorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, non si manifesta alcun parente o altro soggetto che si faccia carico dell'esumazione il Comune provvede d'ufficio come recita la legge Regionale n. 130/2001 all'articolo 3, comma 1, lett. g. I resti così esumati verranno avviati all'ossario comune. In nessuno di questi casi il Comune si accolla le spese di cremazione.

Articolo 29 - Inumazioni in seguito ad eventi eccezionali

1. A seguito di eventi eccezionali come epidemie, terremoti ecc. che comportino un aumento dei decessi, può risultare necessario che siano disponibili nel breve periodo una certa quantità di posti-cadavere; questi saranno individuati, all'occorrenza, dall'Amministrazione comunale la quale destinerà un'area adatta per le inumazioni dove riterrà più opportuno.

Articolo 30 - Tipi di tumulazione

1. Si considerano a tumulazione le sepolture in loculi e cellette anche siti all'interno delle tombe di famiglia (cappelle, edicole o cripte funerarie) istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le caratteristiche dei feretri, delle cassette ossario e delle urne cinerarie da tumularsi nelle tombe di famiglia devono rispettare gli stessi requisiti di conformità previsti per tutti i loculi e le cellette ovvero rispondenti a quanto stabilito agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

3. È consentito tumulare nello stesso loculo o celletta un massimo di due involucri esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:

a) nel loculo che ospita un feretro è possibile inserire al massimo un'urna cineraria;

b) nella celletta che ospita già un'urna cineraria è possibile inserirne al massimo una seconda;

4. Nella celletta che ospita già una cassetta ossario non è consentito inserire alcun altro involucro.

5. La tumulazione prevede, a carico del concessionario, il pagamento dei corrispondenti diritti cimiteriali e delle spese di chiusura o apertura del loculo o celletta, anche ove ubicati all'interno di una tomba di famiglia

6. Le opere murarie vengono effettuate esclusivamente e direttamente dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 31 - Concessioni per la tumulazione: durata e doveri dei concessionari

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle, edicole o cripte private (denominate anche tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 non rinnovabile;

b) loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 40 rinnovabili una sola volta per ulteriori 20;

c) cellette per la tumulazione di urne cinerarie. La durata della concessione è fissata in anni 40 rinnovabili una sola volta per ulteriori 20;

d) cellette per la tumulazione di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 40 non rinnovabili.

2. Tutte le concessioni sono soggette alla stipula di un contratto tra il Comune e la parte concessionaria avente valore di scrittura privata dietro pagamento dell'importo stabilito in base alle tariffe vigenti al momento della stipula.

3. La concessione può essere accordata a persone fisiche, comunità o enti.

4. La stipula del contratto di concessione impegna il concessionario a rispettare tutti gli obblighi in esso contenuti ivi compresi la manutenzione della lapide, degli accessori ad essa applicati e al rispetto del decoro del cimitero.

5. L'importo della concessione non comprende i diritti cimiteriali di tumulazione, le opere murarie di sigillatura e apertura dei loculi/cellette, le lapidi, le decorazioni e le spese di manutenzione che sono a carico del concessionario.

6. Al decesso del concessionario la concessione passa automaticamente in capo agli eredi che ne acquisiscono i diritti e i doveri fino alla scadenza della stessa.

7. La decorazione delle lapidi di loculi e cellette deve uniformarsi alle decorazioni preesistenti e circostanti e dovrà essere improntata alla massima semplicità. È concesso applicare le scritte riportanti i dati anagrafici salienti del defunto e una scritta sintetica di ricordo/commiato. È altresì concesso apporre una fotografia a smalto con cornice in bronzo o in porcellana che dovrà essere esclusivamente di forma ovale e della dimensione di cm 9x12, un vaso metallico per contenere i fiori oppure una decorazione metallica permanente a tema floreale atta a sostituire i fiori freschi o secchi. Non è consentita l'applicazione di decorazioni simili a pergamene né di altre decorazioni realizzate in materiale plastico o altro materiale facilmente degradabile e non resistente agli agenti atmosferici e ai raggi u.v.

8. Ove possibile, è consentito il posizionamento delle lampade votive elettriche fornite esclusivamente dall'operatore economico che ha in concessione il servizio di fornitura dell'illuminazione votiva. È vietata la posa di qualsiasi altro dispositivo illuminante (per esempio alimentato con batterie, pannelli solari, fiamme libere tipo candele o altri lumini di qualsiasi genere). Le trasgressioni verranno segnalate all'Ufficio Servizi Cimiteriali e i

dispositivi rimossi.

9. Dal 25 ottobre al 4 novembre di ogni anno sono vietate l'introduzione e la posa in opera di materiale destinato anche solo alla manutenzione delle sepolture di qualsivoglia natura.

Articolo 32 - Concessioni per tumulazione: decorrenza, rinnovi, scadenza

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipula della concessione.
2. La possibilità di concessione di due loculi o cellette adiacenti viene accordata soltanto al momento del decesso di un cittadino e unicamente per la tumulazione futura del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto (con convivenza di fatto registrata ufficialmente) ancora in vita dietro pagamento della tariffa vigente di entrambi i loculi. La scadenza della concessione fatta al coniuge o unito civilmente o convivente di fatto (con convivenza di fatto registrata ufficialmente) ancora in vita si calcola comunque sulla base della data di stipula del contratto di concessione, indipendentemente da quanti anni sarà stata effettivamente occupata dal feretro di quest'ultimo.
3. Nel caso di loculi o cellette che contengono due involucri, la sepoltura di entrambi si intende scaduta alla scadenza della concessione stipulata per la tumulazione del primo involucro che vi fu inserito, indipendentemente da quanti anni siano trascorsi dall'inserimento del secondo involucro.
4. Alla scadenza della concessione i concessionari o i loro eredi aventi diritto potranno chiedere il rinnovo della sepoltura secondo quanto stabilito all'art. 31. Il rinnovo, ove previsto, verrà accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.
5. Qualora i concessionari non intendano rinnovare la concessione dovranno comunque provvedere all'estumulazione dell'involucro in imminenza della scadenza stessa e optare per una nuova destinazione dei resti mortali o ceneri in esso contenuti.
6. La mancata richiesta del rinnovo, da farsi nei tre mesi antecedenti la scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati.
7. In prossimità della scadenza delle concessioni il Comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza. Qualora, a scadenza avvenuta, non si manifesti alcun familiare o comunque alcun soggetto che si faccia carico dell'estumulazione, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede alla pubblicazione di uno specifico avviso all'Albo Pretorio. Se, anche trascorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, non si manifesta alcun parente o altro soggetto che si faccia carico dell'estumulazione il Comune provvede d'ufficio come recita la legge Regionale n. 130/2001 all'articolo 3, comma 1, lett. G). I resti così estumulati verranno avviati all'ossario comune. In nessuno di questi casi il Comune si accolla le spese di cremazione.
8. All'atto dell'estumulazione il materiale lapideo e metallico posto a decorazione del

loculo/celletta viene avviato a smaltimento a cura del Comune mentre ai parenti è consentito recuperare le fotografie dei defunti.

9. Per le opere di valore artistico o storico e per le tombe di famiglia l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzo del materiale di risulta, restando esclusi scopi speculativi.

Articolo 33 - Rinuncia alla concessione di loculi e cellette

1. La rinuncia alla concessione di loculo o celletta è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata o, pur quando essendo stata occupata, il cadavere, i resti o le ceneri vengono traslati in una sepoltura di tipo uguale o superiore alla precedente nel medesimo cimitero.

2. Nei suddetti casi il Comune rimborserà al concessionario o all'erede avente diritto una somma pari al:

a) 75% dell'importo versato all'atto della concessione se la rinuncia avviene prima di 10 (dieci) anni dalla stipula del contratto di concessione;

b) 50% dell'importo versato all'atto della concessione se la rinuncia avviene da 10 (dieci) a 20 (venti) anni dalla stipula del contratto di concessione;

c) oltre i 20 anni non viene riconosciuto alcun rimborso.

3. La rinuncia, motivata, deve essere presentata in forma scritta da parte del concessionario ed è soggetta all'accettazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Articolo 34 - Loculi provvisori

1. A discrezione dell'Amministrazione Comunale, alcuni loculi potranno essere adibiti ad accogliere temporaneamente i cadaveri da tumulare in tomba di famiglia o in loculi in corso di costruzione o da trasferire nonché estumulate per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi suddetti ha la durata di un anno prorogabile, per giustificati motivi, per un altro anno.

3. Detta concessione è subordinata al pagamento della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale nell'atto di approvazione delle tariffe nonché al pagamento dei diritti cimiteriali di tumulazione vigenti.

4. Nel caso in cui, per cause non attribuibili al Comune, al cadavere non venga data una sistemazione definitiva nei termini di cui ai commi precedenti, la stessa sarà, previa diffida, rimossa dal loculo di deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune.

Articolo 35 - Struttura e dimensione dei loculi

1. Ogni loculo può ospitare un solo feretro con l'aggiunta, al massimo, di un'urna cineraria.

2. I loculi destinati alle tumulazioni devono avere i requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990, ovvero:

- a) nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo separato;
- b) i loculi possono essere a più piani sovrapposti;
- c) ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- d) la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- e) le solette orizzontali devono essere dimensionate per un carico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
- f) le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- g) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquido;
- h) la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacati nella parte esterna;
- i) è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atte ad assicurare la dovuta resistenza meccanica; i loculi devono essere sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

3. Per le nuove costruzioni, la dimensione interna libera di ogni loculo deve essere non inferiore a metri 2,25 di lunghezza, 0,75 di larghezza e 0,70 di altezza come stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993. A detto ingombro deve essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura a norma del già citato art. 76 del D.P.R. 285/1990.

4. Esternamente alla parete di chiusura verrà posta la lapide decorativa in materiale lapideo.

Articolo 36 - Struttura e dimensione delle cellette

1. In ciascuna celletta si può tumulare una sola cassetta ossario oppure fino a due urne cinerarie.

2. Le cellette di nuova costruzione destinate ad accogliere la cassetta ossario devono avere una dimensione interna libera non inferiore a metri 0,70 di lunghezza, 0,30 di larghezza e 0,30 di altezza.

3. Le cellette di nuova costruzione destinate ad accogliere le urne cinerarie devono avere una dimensione interna libera non inferiore a metri 0,40 di lunghezza, 0,30 di larghezza e 0,30 di altezza.

4. Le cellette non necessitano di una chiusura a norma del già citato art. 76 del D.P.R. 285/1990 bensì solo della collocazione della lapide decorativa in materiale lapideo.

TITOLO VI - OSSARI, CINERARI e AREA CIMITERIALE PER DISPERSIONE CENERI

Articolo 37 - Ossari comuni

1. Gli ossari comuni constano di un manufatto ipogeo situato all'interno del perimetro di ciascun cimitero realizzato in conformità ai dettami dell'art. 67 del D.P.R. 285/1990 e ha la funzione di sottrarre le ossa alla vista del pubblico.
2. Gli ossari comuni sono destinati a raccogliere, in forma indistinta, i resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione (sia ordinaria che straordinaria) dei cadaveri completamente mineralizzati.
3. I resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni o estumulazioni di sepolture giunte a scadenza, per le quali non si manifesta alcun parente a dare diverse indicazioni, vengono conferiti d'ufficio e a spese del Comune nell'ossario comune.

Articolo 38 - Cinerario comune

1. In ogni cimitero è presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri. Ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 1993, punto 14.3, esso consta di un edificio, manufatto o costruzione adatto a questo scopo.
2. Nel cinerario comune trovano collocazione:
 - a) le ceneri dei defunti che, in vita, si erano espressi per tale modalità di conservazione delle proprie ceneri;
 - b) le ceneri dei defunti per le quali i familiari, in mancanza di espressa volontà del defunto, dopo la cremazione del congiunto successiva al decesso o successiva a esumazione/estumulazione dei resti mortali di questi, optano per tale destinazione;
 - c) le ceneri tumulate in celletta per le quali, alla scadenza della concessione, non vi siano più parenti che dispongono per una diversa destinazione.
3. Il conferimento delle ceneri nel cinerario comune avviene per svuotamento del contenuto dell'urna cineraria all'interno del cinerario in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali.
4. Ove siano presenti più cimiteri comunali, l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è cogente per almeno un cimitero comunale potendosi negli altri avere la coesistenza di ossario e cinerario comune in un unico luogo chiuso.

Articolo 39 - Area cimiteriale per dispersione delle ceneri, c.d. roseto

1. All'interno di almeno uno dei cimiteri deve essere presente un'area per la dispersione delle ceneri denominata 'roseto'. Quest'area è destinata ad accogliere le ceneri dei defunti che, in vita, si erano espressi per tale modalità di conservazione delle proprie ceneri oppure per le quali i familiari, dopo la cremazione del congiunto successiva al decesso o successiva a esumazione/estumulazione dei resti mortali di questi, optano per tale destinazione.
2. La dispersione avviene per spargimento del contenuto dell'urna cineraria all'interno dell'area individuata come roseto in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali.
3. Trattandosi comunque di dispersione questa tipologia di destinazione delle ceneri non è consentita se il defunto, in vita, non ne aveva fatto cenno esplicito.

TITOLO VII - TOMBE DI FAMIGLIA

Articolo 40 - Tipologie di costruzione

1. A seconda della disponibilità, il Comune può concedere a privati o a enti l'uso di aree interne ai cimiteri per la costruzione delle cosiddette tombe di famiglia, ovvero di sepolcri a sistema di tumulazione collettiva destinati ad accogliere le spoglie dei membri di una famiglia o di una collettività.
2. Le tombe di famiglia di nuova costruzione possono essere edificate esclusivamente fuori terra. Non è consentito costruire tombe ipogee.
3. Le tombe di famiglia già esistenti, qualora oggetto di una nuova concessione, possono venire utilizzate nello stato di fatto in cui si trovano oppure venire restaurate, o ancora demolite e riedificate nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento e del Piano Regolatore Cimiteriale comunale.

Articolo 41 - Concessione dell'area per l'edificazione

1. La concessione dell'area è subordinata al pagamento dell'intero importo corrispondente previsto dalle tariffe vigenti. Al pagamento segue la stipula di un contratto di concessione dell'area tra il Comune e il soggetto concessionario.
2. La stipula del contratto di concessione dà diritto alla presentazione del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 T.U. Edilizia.
3. La concessione è a tempo determinato, della durata di 99 (novantanove) anni non rinnovabili.
4. Il concessionario può essere una persona fisica, un ente oppure una comunità. L'ente o la comunità devono presentare, all'atto della concessione, lo statuto e, in seguito, ogni successiva modificazione dello stesso.
5. La concessione non può in alcun caso essere stipulata con persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. Una stessa persona può essere concessionaria al massimo di una tomba di famiglia nei cimiteri del Comune escluso il caso di successione e salvo che la sepoltura sia prossima ad essere tutta occupata.
7. Le concessioni perpetue sono nulle di diritto a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (precedente regolamento nazionale di polizia mortuaria).
8. Tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione effettuabili all'interno di una tomba di famiglia sono assoggettate alla stessa normativa, ivi compreso il rispetto del presente Regolamento, e al pagamento degli stessi diritti cimiteriali vigenti per le sepolture singole di analoga fattispecie.

Articolo 42 - Decadenza e revoca della concessione della tomba di famiglia

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 285/1990 le concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni o perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere e quando si verifichi una grave insufficienza di aree libere all'interno dei cimiteri rispetto al fabbisogno stabilito dal Comune.
2. La concessione decade se il concessionario non edifica la tomba entro cinque anni dalla data della stipula della concessione stessa oppure quando i lavori di edificazione non vengono terminati entro 36 mesi dalla data di inizio lavori.
3. La decadenza ai sensi del precedente comma 2 comporterà la perdita della somma pagata per la concessione dell'area e la riacquisizione, da parte del Comune, dell'area stessa e degli eventuali manufatti già edificati.
4. La concessione decade allorquando il manufatto versi in evidente stato di abbandono e/o vi siano delle parti pericolanti tali da determinare un pericolo per i fruitori del cimitero. In tal caso, esperiti senza successo i tentativi di rintracciare il concessionario o i suoi eredi, essa torna nella piena disponibilità del Comune.
5. La concessione decade allorquando siano trascorsi almeno 20 anni dall'ultima sepoltura e risultino sconosciuti gli eredi del concessionario.
6. La concessione viene revocata nel caso in cui, trascorsi i termini fissati per l'esecuzione, non vengano effettuati gli interventi di restauro, manutenzione ordinaria o straordinaria o altri lavori che il Comune prescrive per ragioni di sicurezza, igiene o decoro.

Articolo 43 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti mortali o ceneri, nell'ossario comune o cinerario comune.
2. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. La concessione così liberata o eventualmente restaurata formerà oggetto di nuova concessione.
4. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione potranno essere dal Comune concesse ad altri a seguito di aggiudicazione con procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 44 - Diritti di sepoltura

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

2. All'atto della concessione il concessionario dovrà indicare i nominativi delle persone che, fino a completamento della capienza del sepolcro, hanno diritto alla sepoltura nel sepolcro stesso.

3. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati:

a) al coniuge del titolare o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone;

b) ai discendenti del titolare (o dei titolari) e loro equiparati in linea retta e ai loro coniugi senza limiti di grado;

c) agli ascendenti del titolare (o dei titolari) in linea retta senza limiti di grado;

e, previo consenso del concessionario:

d) ai parenti del concessionario originario in linea collaterale fino al 4° grado e loro congiunti;

e) agli affini del concessionario originario fino al 4° grado.

4. Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine cronologico di decesso e dietro il pagamento, per ciascuno, dei diritti di tumulazione secondo le tariffe vigenti.

5. Se il concessionario è un ente oppure una comunità sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo statuto vigente. Il diritto di sepoltura dei membri è vincolato, per ciascuno, alla presentazione dell'istanza di tumulazione e al pagamento dei relativi diritti secondo le tariffe vigenti.

6. Nelle tombe di famiglia si possono traslare i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone ovunque decedute che risultano averne diritto secondo quanto previsto ai commi 2, 3 e 5 di questo articolo.

Articolo 45 - Trasmissione dei diritti d'uso

1. I diritti d'uso per le tombe di famiglia sono trasmissibili agli eredi legittimi o testamentari del titolare della concessione.

2. La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari ovvero:

a) Per la successione testamentaria: copia conforme del testamento;

b) Per la successione legittima: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o attestazione giudiziale dai quali risultino gli eredi aventi diritto e l'attestazione espressa che non vi sono altri eredi.

3. La presa d'atto della trasmissione del diritto d'uso agli eredi viene effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali.

Articolo 46 - Presentazione dei progetti di edificazione

1. L'edificazione delle tombe di famiglia è subordinata alla presentazione del permesso di costruire, redatto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 (T.U. Edilizia), al Settore Tecnico – Ufficio Edilizia Privata del Comune.
2. Il permesso di costruire deve essere presentato in conformità con quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente.
3. Il permesso di costruire deve essere presentato entro 5 anni dalla data di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione stessa.
4. Il permesso di costruire deve contemplare in maniera definitiva il numero di loculi e cellette che si desidera edificare. Non sarà possibile, in seguito, apportare alcuna modifica al progetto originale.
5. I singoli progetti di costruzione delle tombe di famiglia debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere della Commissione Edilizia. Il parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale è stato abrogato dalla L.R. n. 15/2008.
6. La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro 36 mesi dalla data di inizio lavori pena la decadenza della concessione.
7. I termini per la presentazione del permesso di costruire ed esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti possono essere ridotti, con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora per determinate aree e con particolare riferimento alle zone di espansione del cimitero si renda necessario garantire la tempestiva edificazione delle aree date in concessione.
8. All'interno delle tombe di famiglia si possono edificare loculi e cellette ma è vietato ricavare aree per inumazione, ossari o cinerari comuni.
9. Il Settore Tecnico del Comune, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, si riserva di chiedere disegni o fotografie del bozzetto da sottoporre alla Commissione Edilizia.

Articolo 47 - Esecuzione dei lavori di edificazione

1. Le pareti perimetrali delle tombe di famiglia dovranno essere realizzate in calcestruzzo di spessore non inferiore a 10 cm e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica; le pareti divisorie dei loculi, anch'esse in calcestruzzo, avranno spessore non inferiore a 10 cm e lo stesso spessore dovrà essere previsto tra i loculi ed il muro perimetrale del cimitero il quale non potrà quindi servire da parete di fondo dei loculi.
2. Le tombe di famiglia non devono avere un accesso diretto dall'esterno del cimitero.
3. Tutta la parte architettonica dovrà essere esattamente contenuta nella superficie dell'area concessa.

4. Tutte le opere fuori terra dovranno essere rivestite in pietra silicea (diorite, sienite, granito, scisti, o simili) con esclusione in modo assoluto dell'impiego di marmi, travertini e arenarie. Sono esclusi dall'impiego i materiali di facile deterioramento che presentino precarietà di durata o non resistano a forti sbalzi di temperatura.
5. La porzione edificata fuori terra dovrà essere costruita a quattro facciate con un'altezza massima di metri 4,00. Essa dovrà coprire (ivi compresi eventuali scalini di accesso) la totalità della superficie avuta in concessione restando facoltativa la costruzione, all'interno di essa, di loculi e/o cellette.
6. La copertura, piana o di altra forma, potrà elevarsi al massimo di cm 50 rispetto al limite dei metri 4,00 già citati al comma precedente. Lo stillicidio delle coperture dovrà essere realizzato con tubazioni incassate nella muratura frontale e portanti lo scarico sul piano del viale prospiciente ove non fosse possibile portarlo all'esterno del cimitero su proprietà comunale.
7. Nel caso di tombe di famiglia già esistenti esclusivamente ipogee, oggetto di restauro, le pietre tombali di copertura dovranno essere elevate di almeno centimetri 20 dal piano della strada antistante e non dovranno superare l'altezza di centimetri 40 dal piano del cordolo di fondazione. L'eventuale monumento in elevazione non dovrà superare un'altezza di metri 1,75 dal piano strada e non potrà coprire più di 1/3 dell'area totale avuta in concessione. Il Responsabile del Settore Tecnico, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà autorizzare la posa di monumenti di altezza superiore a metri 1,75 quando trattasi di opere di rilevante importanza decorativa.
8. All'esterno della costruzione è possibile applicare una scritta riportante esclusivamente la denominazione della tomba di famiglia realizzata in materiale lapideo o metallico tale da resistere all'azione degli agenti atmosferici.
9. I cancelli e le porte di accesso dovranno avere una larghezza minima di metri 0,85 e un'altezza non inferiore a metri 2,00.
10. I loculi e le cellette destinati alla tumulazione devono avere i requisiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 285/1990 e le caratteristiche richiamate agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.
11. Per quanto riguarda le scritte, le decorazioni e l'illuminazione ammesse per i singoli loculi e/o cellette vale quanto specificato all'art. 31 del presente Regolamento.
12. In ogni caso i progetti presentati dovranno rispettare le norme, nonché la tipologia costruttiva, precisate nel Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente. Gli oneri derivanti dal rispetto di tali e della tipologia sono a carico del concessionario.
13. È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Settore Tecnico comunale.
14. Dal 25 ottobre al 4 novembre di ogni anno si devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e si deve provvedere al ricovero dei materiali e allo smontaggio di armature o ponti, salva specifica autorizzazione del Settore Tecnico comunale.

15. Le spese di chiusura o apertura del loculo o celletta, all'atto delle singole tumulazioni ed estumulazioni, sono a carico del concessionario e le relative opere murarie vengono effettuate esclusivamente e direttamente dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 48 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto l'obbligo di recingere, mediante apposito assito, lo spazio su cui deve sorgere l'opera senza occupare altre aree limitrofe. L'eventuale occupazione dei viali circostanti deve essere limitata a piccole porzioni che verranno indicate dal Settore Tecnico comunale.

2. L'intera area di cantiere deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

3. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto l'obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né agli altri manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

4. Qualora nei lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle tombe di famiglia vengano arrecati danni alle sedi viabili pubbliche attigue e/o ad altri manufatti pubblici, il concessionario è tenuto al pagamento della somma dei lavori di ripristino così come quantificati dal Settore Tecnico comunale. Tali lavori verranno eseguiti a cura del medesimo Settore.

Articolo 49 - Manutenzione delle opere

1. I concessionari delle tombe di famiglia o i loro successori aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire i restauri o gli interventi che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

2. Gli interventi di qualsiasi natura dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e i relativi costi sono a carico del concessionario.

3. In casi di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento.

Articolo 50 - Rinuncia ad aree concesse ma non ancora edificate

1. Il concessionario di un'area destinata all'edificazione di una tomba di famiglia sulla quale non sono ancora state eseguite opere può, entro il limite di tempo di 5 anni dalla concessione, rinunciare alla stessa in favore del Comune. L'ente rimborserà al concessionario il 75% dell'importo versato all'atto della concessione e ne rientrerà nella piena disponibilità.

2. Nel caso contemplato al comma 1 il concessionario può altresì permutare l'area ancora esente da opere edilizie con altra area libera, previo congruaggio tra il valore delle due aree. In tal caso viene stipulata una nuova concessione e decade automaticamente la precedente.

3. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione del Responsabile del

Settore Affari Generali.

Articolo 51 - Rinuncia ad aree concesse parzialmente edificate

1. Prima dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere nei termini contrattuali il concessionario che ha iniziato le opere ma non intende portarle a termine ha facoltà di rinunciare alla concessione.
2. Il concessionario, a sue spese ed entro due mesi dalla rinuncia, ha l'obbligo di demolire quanto costruito e lasciare l'area libera nello stato di fatto in cui gli era stata concessa. In tal caso avrà diritto al rimborso del 75% dell'importo versato all'atto della concessione.
3. L'area potrà essere oggetto di una nuova concessione.
4. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Articolo 52 - Rinuncia ad aree concesse con opere finite

1. Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia solo a favore del Comune previa verifica della volontà dell'Amministrazione di acquisire l'immobile a patrimonio pubblico.
2. La tomba di famiglia deve essere ceduta al Comune nello stato di fatto in cui si trova previo obbligo di estumulazione di tutti i feretri, resti mortali e/o urne cinerarie che contiene. I costi di estumulazione sono a carico del rinunciante.
3. Al rinunciante non verrà riconosciuto alcun importo a titolo di rimborso, indipendentemente dalla durata del periodo di concessione non goduta.
4. Il Comune si riserva la facoltà di concedere la tomba oggetto di rinuncia, nello stato in cui si trova, a un altro concessionario. In tal caso il Settore Tecnico comunale procederà alla valutazione economica delle opere realizzate da porre a base d'asta.
5. Il Comune può altresì decidere di procedere, a proprie spese, alla demolizione delle opere. In tal caso l'area liberata potrà essere oggetto di una nuova concessione.
6. La rinuncia non è ammessa se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione e, qualora la concessione sia in capo a più aventi diritto, la rinuncia stessa dovrà essere fatta con l'adesione di tutti i singoli concessionari.

Articolo 53 - Entrata in esercizio della tomba di famiglia

1. Le tombe di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorché sia avvenuta l'ultimazione delle opere che il concessionario deve certificare tramite presentazione, al Settore Tecnico comunale, della comunicazione di fine lavori seguita dalla segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Articolo 54 - Conservazione della documentazione inerente le tombe di famiglia

1. Una copia del contratto di concessione viene conservato in Comune, l'altra deve essere conservata dal concessionario per tutta la durata della concessione con modalità atte a far sì che essa sia facilmente reperibile anche per gli eredi.
2. Il concessionario e, successivamente, i suoi aventi causa devono aggiornare tempestivamente l'Ufficio di Stato Civile circa qualsiasi variazione di residenza e recapiti al fine di rendere sempre possibili le comunicazioni inerenti alla concessione per tutta la sua durata.

TITOLO VIII - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Articolo 55 - Autopsie

1. I cadaveri vengono sottoposti ad autopsia esclusivamente su richiesta:

- a) del medico curante, qualora sia necessario appurare la causa della morte di un decesso avvenuto in abitazione privata;
- b) della Direzione Sanitaria, per appurare la causa di una morte avvenuta in regime di ricovero ospedaliero o in altra struttura di ricovero;
- c) dell'Autorità Giudiziaria che ritenga necessarie le indagini sul cadavere secondo quanto previsto dal Codice Penale;
- d) dei familiari che si rivolgono a una delle figure precedenti.

2. L'autopsia si effettua secondo le norme dettate dall'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Per l'effettuazione delle autopsie il Comune si avvale delle opportune strutture medico-legali esistenti sul territorio dell'ASL competente o limitrofe.

Articolo 56 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. Per i trattamenti atti ad ottenere il prolungamento della conservazione di un cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 3, comma 7, della L.R. n. 15/2011 la quale prevede che, negli obitori e nelle strutture per il commiato, sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Vedasi anche l'art. 15 del D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 e s.m.i.

TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 57 - Esumazioni ordinarie

1. Si considerano esumazioni ordinarie quelle eseguite trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o successivamente alla scadenza della concessione dell'area di inumazione. Trascorsi 10 anni dall'inumazione non si parla più di cadavere ma di resti mortali.
2. I cadaveri inumati devono venire esumati alla scadenza della concessione. È facoltà dei familiari scegliere la destinazione dei resti mortali esumati posto che, se la scheletrizzazione del cadavere è completa, non è consentito il rinnovo della concessione dell'area di inumazione.
3. I resti mortali esumati, a discrezione e a spese dei familiari e a seconda del grado di scheletrizzazione in cui si trovano, possono venire raccolti in cassetta-ossario per essere tumulati in celletta oppure essere conferiti nell'ossario comune oppure ancora venire avviati a cremazione.
4. In assenza di familiari reperibili, il Comune procede con esumazione d'ufficio a proprie spese. In tal caso i resti mortali vengono conferiti nell'ossario comune.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. n. 285/1990 e in accordo con la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, i resti mortali potranno:
 - a) venire inumati per ulteriori 5 anni;
 - b) venire inumati per ulteriori 2 anni con l'aggiunta di sostanze biodegradanti che facilitino i processi di scheletrizzazione.
6. I costi delle opzioni di cui al precedente comma 5 sono a carico dei familiari che le richiedono.
7. Trascorsi anche i periodi di ulteriore inumazione di cui al precedente comma 5 senza che la scheletrizzazione dei resti mortali sia del tutto avvenuta, l'inumazione non è più prorogabile e i resti devono essere esumati e avviati a una delle destinazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
8. L'esumazione ordinaria può avvenire solo in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali e dietro autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Articolo 58 - Esumazioni straordinarie

1. Si considerano esumazioni straordinarie quelle eseguite prima di 10 anni dall'inumazione o comunque prima della scadenza della concessione dell'area.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni

straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettivo-contagiosa a meno che non siano già trascorsi 2 anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che l'esumazione possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- c) quando trattasi del cadavere di persona morta da meno di 2 anni e non sia stato richiesto il parere preventivo all'A.S.L. territoriale di competenza.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2 lettera c) bisogna obbligatoriamente interpellare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di competenza il quale provvede al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettivo-contagiosa, concederà parere favorevole all'esumazione; in caso contrario si ricade in quanto previsto alla precedente lettera b).

4. L'esumazione straordinaria può avvenire solo in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali e dietro autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

5. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ai fini autoptici, i cadaveri devono essere trasportati nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme dettate dall'Autorità stessa. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o di un suo delegato e del personale addetto ai servizi cimiteriali. Di questa operazione deve essere redatto, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali e ai fini legali, apposito verbale.

6. I costi delle esumazioni straordinarie effettuate su iniziativa privata sono a carico dei familiari che le richiedono.

Articolo 59 - Estumulazioni ordinarie

1. Si considerano estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo o comunque quelle effettuate trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. Trascorso questo tempo non si parla più di cadavere ma di resti mortali.

2. I resti mortali estumulati, a discrezione e a spese dei familiari e a seconda del grado di scheletrizzazione in cui si trovano, possono venire raccolti in cassetta-ossario per essere tumulati in celletta oppure essere conferiti nell'ossario comune oppure ancora venire avviati a cremazione, analogamente a quanto avviene per le esumazioni ordinarie.

3. Qualora i resti mortali non si trovino in condizione di completa mineralizzazione vale quanto già previsto per le esumazioni ordinarie all'art. 57 del presente Regolamento.

4. L'estumulazione ordinaria può avvenire solo in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali e dietro autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

5. I resti mortali estumulati a scadenza della concessione, e in assenza di familiari che se ne facciano carico, verranno conferiti nell'ossario comune a spese del Comune.

Articolo 60 - Estumulazioni straordinarie

1. Si considerano estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima dello scadere della concessione del loculo e comunque tutte quelle effettuate trascorsi meno di 20 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie sono assimilabili alle esumazioni straordinarie per cui si applica quanto già previsto all'art. 58 del presente Regolamento.

3. In seguito all'estumulazione straordinaria è consentito quanto previsto al paragrafo 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

4. L'estumulazione straordinaria può avvenire solo in presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali e dietro autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

5. Quando si tratta di estumulazione ordinata dall'autorità Giudiziaria ai fini autoptici deve essere presente anche il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o un suo delegato. Di questa operazione deve essere redatto, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali e ai fini legali, apposito verbale.

6. I costi delle estumulazioni straordinarie effettuate su iniziativa privata sono a carico dei familiari che le richiedono.

Articolo 61 - Trasferimento di feretri in altra sede

1. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 sono autorizzate dal Sindaco in qualsiasi mese dell'anno a condizione che il feretro abbia una tenuta perfetta. La constatazione della tenuta si basa su rilievi visivi e viene effettuata dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro il trasferimento potrà essere ugualmente consentito previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 285/1990.

3. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il trasporto di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e dunque non è soggetto alle stesse prescrizioni.

4. Il trasferimento ad altra sede è soggetto alle autorizzazioni di Polizia Mortuaria contemplate all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 62 - Riduzione dei cadaveri e raccolta delle ossa

1. Per riduzione di cadavere si intendono le operazioni atte a trasferire i resti mortali, esito di una esumazione o estumulazione ordinaria, dalla cassa in cui erano originariamente contenuti

ad un involucro più piccolo come una cassetta-ossario. Il riferimento normativo per questa operazione sono gli art. 3, comma 1, lettera g) della L. 130/2001; l'art. 3 D.P.R. 254/2003 e la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

2. L'operazione di riduzione dei resti mortali è possibile quando si tratti di esumazione o estumulazione ordinaria e il cadavere sia completamente mineralizzato. Se la mineralizzazione non è ancora avvenuta è necessario procedere con la cremazione, previo assenso dei parenti o altri aventi diritto.

3. È invece vietato eseguire sui cadaveri tumulati da meno di 20 anni o esumati da meno di 10 operazioni tendenti a ridurli entro contenitori di misura inferiore a quelli originari.

4. Il personale addetto a servizi cimiteriali è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e a segnalare al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 63 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trattati a norma del Capo III del D.P.R. n. 254/2003.

TITOLO X - SEPOLTURA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 64 - Sepoltura e tumulazione degli animali d'affezione

1. Si considerano animali d'affezione gli animali da compagnia così come definiti all'art. 1, comma 2, del Dpcm 28/02/2003 che recita: si intende per "animale da compagnia" ogni animale tenuto (...) dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione (...).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 15/2011 (modifiche alla Legge Regionale n. 20/2007), secondo quanto stabilito dalla Legge della Regione Piemonte n. 16/2024 è permessa la tumulazione, nel loculo o nella celletta del padrone, anche in tomba di famiglia, delle ceneri degli animali d'affezione previa cremazione e collocazione delle ceneri in urna separata, dietro manifesta volontà del defunto o dei suoi eredi da farsi presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. L'attività di cui al comma 2 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali d'affezione.
4. Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri dell'animale d'affezione sono a carico di chi la richiede e sono calcolati sulla base delle tariffe comunali vigenti.
5. L'urna cineraria contenente le ceneri dell'animale da compagnia può essere tumulata nello stesso loculo o celletta già occupati dalle spoglie del padrone. Non è consentito occupare un loculo o una celletta vuoti per deporvi le ceneri dell'animale qualora il padrone sia ancora in vita.

Articolo 65 - Trasporto delle spoglie e cremazione degli animali d'affezione

1. Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione verso gli impianti di cremazione autorizzati è consentito soltanto previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o comunque denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
2. La cremazione delle spoglie suddette deve avvenire negli impianti autorizzati che ne rilasciano apposita certificazione. Tale certificazione dovrà essere consegnata al personale addetto ai servizi cimiteriali.
3. Il personale addetto ai servizi cimiteriali compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione individuate nel regolamento di cui all'articolo 38 della legge regionale 16/2024.

TITOLO XI - GESTIONE E FRUIZIONE DEI CIMITERI

Articolo 66 - Gestione dei cimiteri e responsabilità

1. Le manutenzioni, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che li attua per mezzo degli Uffici comunali preposti ovvero:

- a) il responsabile del Settore Affari Generali;
- b) l'Ufficio dello Stato Civile il quale, nell'ambito delle funzioni amministrative di sua competenza, rilascia le autorizzazioni previste dall'art.141 del R.D.L. 09/07/1939, n. 1238 nonché dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) il Settore Tecnico Comunale il quale, oltre alle funzioni di vigilanza sulla costruzione o riattamento delle tombe di famiglia, delle lapidi e di qualsivoglia opera funeraria, è tenuto ad osservare le disposizioni del Titolo X del D.P.R. n. 285/1990;
- d) la Polizia Locale per quanto riguarda la vigilanza sulla polizia interna del cimitero;
- e) il personale addetto ai servizi cimiteriali così come definito al successivo art. 67.

2. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni causati da mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali o comunque prive delle necessarie autorizzazioni ad operarvi.

4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 67 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

1. Per personale addetto ai servizi cimiteriali si intende il personale della ditta appaltatrice del servizio. Lo stesso è incaricato di conformarsi e di assolvere agli specifici compiti previsti dal D.P.R. n. 285/1990 e dal presente Regolamento.

2. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi è posta in capo al datore di lavoro e, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione dei mezzi di protezione.

3. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a:

- a) ritirare e conservare nel proprio archivio tutta la documentazione relativa a ogni movimentazione che avviene nei cimiteri;

b) curare la tenuta del registro delle operazioni cimiteriali, redatto in duplice copia, nel quale per ciascuna operazione vanno indicati:

- giorno, ora e tipologia dell'operazione effettuata (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, conferimento nel cinerario o nell'ossario comune, dispersione ceneri nel roseto, traslazioni);
- le generalità del defunto;
- l'ubicazione esatta della sepoltura assegnata e/o di quella da cui viene estratto;
- l'esito dell'operazione;
- il nominativo dell'addetto presente;

c) far vidimare entrambe le copie del registro delle operazioni cimiteriali dall'Ufficiale dello Stato Civile all'inizio di ogni anno solare;

d) sottoporre obbligatoriamente il predetto registro a verifica mensile da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile;

e) consegnare una copia del suddetto registro all'Ufficiale dello Stato Civile alla fine di ogni anno solare.

4. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve altresì:

- a) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- b) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- c) curare la pulizia e la manutenzione del verde all'interno del cimitero e nelle sue immediate adiacenze;
- d) ricevere ed accompagnare i cadaveri fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- e) compiere e sovrintendere tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione etc.);
- f) consegnare ai familiari gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- g) evitare che nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione e in qualsiasi scavo vengano disperse ossa, avanzi di indumenti etc.

5. Nell'assolvimento di tutte le predette attribuzioni il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto in questo articolo si fa riferimento al disciplinare dell'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali vigente.

Articolo 68 - Orari e accesso

1. I cimiteri comunali aprono al pubblico tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.00 nel periodo compreso tra il primo Ottobre e il 30 Aprile e dalle 08.00 alle 20.00 nel periodo compreso tra il primo Maggio e il 30 Settembre. Gli orari qui esposti possono essere modificati in qualsiasi momento mediante ordinanza sindacale. Le modifiche verranno comunicate con appositi cartelli in loco.

2. Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso:

- a) ai fanciulli minori di anni dodici se non accompagnati da un adulto;
- b) ai cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente o comunque che tengano un comportamento in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
- d) in condizioni climatiche avverse. In questo caso il Sindaco può ordinare la chiusura immediata dei cimiteri senza preavviso;
- e) alle automobili e a qualsiasi altro veicolo privato.

3. È consentito l'ingresso ai soli veicoli che servono al personale addetto ai servizi cimiteriali per il trasporto di materiali e a quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 69 - Norme per i visitatori

1. All'interno dei cimiteri comunali i visitatori devono tenere un contegno corretto adatto alla sacralità del luogo.

2. È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiale od oggetti ornamentali di qualsiasi natura (fiori, arbusti, corone, ricordi, lapidi etc.);
- c) arrecare qualsiasi danno e sfregio ai muri del cimitero, alle tombe di famiglia, alle lapidi etc.;
- d) gettare fiori appassiti e altri rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) accumulare neve sui tumuli;
- f) sedere o camminare sui tumuli, sulle tombe o sui monumenti;
- g) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti,

distribuire indirizzi o altro materiale pubblicitario d'ogni specie;

i) introdurre oggetti di tipologia non ammissibile a essere collocata sulle tombe;

j) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la relativa autorizzazione;

k) asportare fotografie e copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

l) eseguire lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;

m) effettuare questue senza autorizzazione del Sindaco il quale, eventualmente, ne determinerà il posto e l'ora;

n) dare mance al personale in servizio;

o) assistere all'esumazione o estumulazione di cadaveri non appartenenti alla propria famiglia.

3. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

Articolo 70 - Contravvenzioni

1. Nei casi di violazione delle norme di cui ai precedenti articoli 68 e 69 gli agenti della Polizia Locale possono comminare la contravvenzione e allontanare i responsabili.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove il fatto non costituisce più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e di ripristinare lo stato di fatto degli oggetti e dei luoghi danneggiati.

Articolo 71 - Riti religiosi diversi da quello cattolico

1. All'interno dei cimiteri comunali è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per un singolo defunto che collettivi, da parte di tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 72 - Documentazione a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico a seconda dei casi, a disposizione del pubblico:

- una copia del registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 nonché all'art 67 del presente Regolamento, compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- copia del presente Regolamento;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e, dal mese di novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo;
- l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca; - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Presso i cimiteri sono esposti, ben visibili al pubblico, le seguenti informazioni:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i riferimenti del gestore dei servizi cimiteriali;
- i riferimenti del concessionario del servizio di illuminazione votiva a cui rivolgersi in caso di interesse;
- la mappa del cimitero;
- l'elenco delle sepolture scadute e/o in scadenza;
- le norme per i visitatori e le relative contravvenzioni applicabili in caso di inosservanza.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione e la relativa pubblicazione e abroga ogni disposizione precedente, contraria o comunque con esso incompatibile.